

**OGGETTO: Interpello n. 907-1024/2021**  
**Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212**

**Codice Fiscale**  
**Istanza presentata il 17/04/2021**

Con l'interpello specificato in oggetto e' stato esposto il seguente

### **QUESITO**

L'interpellante chiede la rettifica della risposta a interpello 907-209/2021. In merito osserva che la norma oggetto di interpretazione era l'art. 16 comma 1-bis del DL n. 63 del 2013 e non il comma 1-quater. Pertanto ritiene non corretto il rinvio alla soluzione prospettata dalla Risposta n. 127 del 2021 pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, poiché all'epoca dell'avvio della procedura autorizzatoria non sussisteva l'obbligo di asseverazione di cui al DM n. 58 del 2017 allora vigente.

## **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

Alla luce delle modifiche apportate dal DM n. 329 del 2020 al fine di aggiornare il DM n. 58 del 2017 e il modello B alle novità introdotte dall'art. 119 del D.L. n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio), l'interpellante ritiene che "*risulta necessario depositare l'allegato B per poter beneficiare della detrazione nella misura del 110%, fatto salvo il rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla norma e dai provvedimenti attuativi*".

Ritiene, inoltre, che la risposta a interpello n. 907-209/2021 debba essere ritirata.

## **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Si osserva, preliminarmente, che la Risposta n. 240 del 13/04/2021 ha fornito la medesima soluzione che la Scrivente ha trasmesso all'interpellante con il parere n. 907-209/2021, in merito all'ipotesi in cui l'intervento comporti il "*miglioramento sismico dell'intero edificio*". Si precisa che la suddetta risposta riguarda il caso in cui gli interventi consentano di conseguire il miglioramento di classe del rischio sismico di cui al comma 1-quater dell'art. 16 del DL n. 63 del 2013 e pertanto siano applicabili le disposizioni di cui al DM n. 58 del 2017.

In merito al presente interpello, si ritiene che la nuova istanza intenda indicare - a miglior rappresentazione e chiarimento del quesito precedente - che i lavori non comporteranno un miglioramento di classe sismica, bensì rientreranno nell'alveo della definizione dell'art. 16-bis comma 1 lettera i) del DPR n. 917 del 1986 (TUIR)

(richiamato dall'art. 16 comma 1-bis del DL n. 63 del 2013). Si osserva che con tale norma sono agevolati gli interventi "*relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari*".

In merito a tale nuova rappresentazione del caso concreto, si fornisce la presente risposta in relazione all'interpretazione dell'art. 119 comma 4 del Decreto Rilancio, con riferimento all'art. 16 comma 1-bis del DL n. 63 del 2013 ivi richiamato.

Si precisa che in questa sede non possono essere svolte valutazioni nel merito, né accertamenti di fatto: l'effettiva spettanza dell'agevolazione in esame deve essere verificata dal contribuente in concreto, anche in relazione ad ogni altro requisito e condizioni richiesti dalla normativa e qui non presi in esame.

L'art.16 comma 1-bis del DL n. 63 del 2013 prevede, alle condizioni ivi previsti, la detraibilità delle spese sostenute "*per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*".

Il comma 4 dell'art. 119 del Decreto Rilancio prevede l'applicabilità del Superbonus agli "*interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del*

*decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63".*

Come precisato dal Consiglio dei lavori pubblici, con il parere reso il 02/02/2021 (Risposta n. 318 del 2021), a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 119 comma 4 del D.L. n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio) (Superbonus) *"nel periodo di valenza indicato all'interno dello stesso art. 119 non sussisterebbe la possibilità di scegliere quale agevolazione applicare"*, essendo possibile applicare solo il Superbonus.

La Risposta n. 240 del 2021 precisa che *"il decreto Rilancio, non introduce un nuovo obbligo di attestazione del rischio sismico, già previsto dalle sopra riportate disposizioni [DM n. 58 del 2017 e s.m.i.] ma dispone tra le altre, la possibilità di poter beneficiare per gli interventi antisismici (decreto legge n. 63 del 2013 commi da 1-bis a 1-septies) di un'aliquota più elevata di detrazione"*.

In base a premesse simili, la Risposta n. 168 del 2021 fornisce il seguente chiarimento: *"si ritiene che l'attestazione della congruità delle spese, inserita nell'Allegato B, risponda ad una mera semplificazione degli adempimenti e, conseguentemente, nel caso di specie [asseverazione presentata con modello precedente], la mancanza della stessa al momento in cui è stata presentata la pratica edilizia relativa alla SCIA, antecedente al 1° luglio 2020, non pregiudichi l'accesso al Superbonus"*. Nel caso esaminato, era stata presentata un'asseverazione basata sulla precedente versione del modello B, prima dell'entrata in vigore del Superbonus.

Si ritiene, pertanto, che la medesima soluzione sia applicabile a quegli interventi per cui non sia prevista l'asseverazione del miglioramento di classe sismica e in relazione ai quali, pertanto, il deposito del modello B sia funzionale solo al rispetto degli ulteriori adempimenti richiesti ai fini del Superbonus.

Il comma 13-bis dell'art. 119 del Decreto Rilancio prevede che *"l'asseverazione*

*di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121".*

Appare, pertanto, che laddove non sia previsto il miglioramento di classe di rischio sismico (e pertanto non subentri l'obbligo di tempestivo deposito della relativa asseverazione, nei termini di cui al DM n. 58 del 2017), le ulteriori asseverazioni, vadano rilasciate al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori.

**(Firma su delega del Direttore Regionale, Pierluigi Merletti)**

**IL CAPO UFFICIO**

**Giampietro Tegon**

**(firmato digitalmente)**